

# STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

## **CIRCOLARE DI OTTOBRE 2016**

### **SPLYT PAYMENT**

L'Iva relativa a un accertamento definito da un contribuente, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, può essere addebitata in via di rivalsa, anche nei confronti di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti. L'istanza su cui si è pronunciata l'Agenzia mirava a stabilire quale fosse la corretta modalità per applicare il diritto alla rivalsa nei confronti di una pubblica amministrazione, operante in regime di scissione dei pagamenti.

Il meccanismo dello *split payment* prevede il trasferimento del pagamento del debito Iva dal relativo fornitore in capo ai clienti enti pubblici, senza traslazione della soggettività passiva. In caso di adesione a un processo verbale di constatazione con cui viene contestata l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta, con pagamento di quanto imputato, l'emissione di una fattura di rivalsa in regime di scissione dei pagamenti renderebbe di fatto impossibile per il soggetto accertato incassare effettivamente quanto addebitato, con conseguente doppio pagamento dell'imposta. In base alla regola generale, pertanto, l'Iva resterebbe a carico di chi è accertato, in violazione del principio di neutralità dell'imposta. L'orientamento espresso con la risoluzione n. 75/E/2016 mira, invece, a consentire al contribuente di esercitare il diritto alla rivalsa, anche se a condizione di aver effettivamente pagato l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi. Conseguentemente, l'Iva relativa ad un accertamento definito, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di *split payment*, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.

### **IN ARRIVO 60.000 LETTERE DALL'AGENZIE DELLE ENTRATE DI ESCLUSIONE DAL VIES**

Circa 60.000 soggetti titolari di partita Iva che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera con cui l'Agenzia delle Entrate li informerà che saranno cancellati dall'archivio Vies. Il Vies (*Vat Information Exchange System*) è un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'Unione Europea: attraverso questo sistema gli Stati membri dell'Unione Europea possono scambiarsi le informazioni relative alle operazioni intracomunitarie

# STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

intervenute tra operatori commerciali titolari di un numero identificativo Iva. Le comunicazioni in arrivo sono il frutto di una prima fase di controlli sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie. I controlli sui soggetti Iva iscritti nell'archivio Vies avvengono a iscrizione già avvenuta, non essendo più propedeutici all'avvio delle operazioni intracomunitarie: l'Agenzia verifica la regolare presentazione degli elenchi riepilogativi e cancella dalla banca dati coloro che non ne hanno presentato neanche uno per quattro trimestri consecutivi. L'analisi ha permesso di individuare i contribuenti che si trovano in questa condizione e che riceveranno la lettera di esclusione. L'eventuale esclusione non pregiudica, inoltre, la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati. I controlli sull'archivio Vies proseguiranno anche nei prossimi mesi.

## **IRAP: LA VERIFICA DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE VA FATTA MEDIANTE UN ESAME FATTUALE NON MEDIANTE INTERPELLO**

La documentazione prodotta in sede di interpello ai sensi dell'articolo 11 della L. 212/2000 non è idonea a dimostrare la sussistenza o meno di una autonoma organizzazione, essendo necessario appurare attraverso un accertamento di fatto, le concrete modalità di esercizio dell'attività svolta. Infatti, il contribuente può richiedere il parere dell'amministrazione finanziaria su un caso concreto e personale con riferimento all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza: la sussistenza (o meno) della autonoma organizzazione, con conseguente assoggettamento ad Irap, non è verificabile in sede di interpello, ma solo in fase di accertamento.

## **18APP: I RAGAZZI CHE HANNO COMPIUTO 18 ANNI POSSONO ACCEDERE AL BONUS CULTURA**

Parte la prima fase di "18app.it". È disponibile in versione beta [www.18app.it](http://www.18app.it), il sito attraverso cui il Governo assegna ai ragazzi del 1998 residenti in Italia 500 euro da spendere in cultura a partire da ottobre. In questa fase iniziale del progetto, gli esercenti (sia "fisici" che *online*) e gli enti culturali interessati potranno iniziare a registrarsi e coloro che hanno già compiuto 18 anni nel 2016 potranno richiedere l'identità digitale SPID. SPID è necessario per ottenere il "Bonus cultura" che potrà essere utilizzato per cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti, parchi naturali, aree archeologiche, teatro e danza. Il *bonus* sarà ottenibile e spendibile a partire dal prossimo mese fino al 31 dicembre 2017. Gli esercenti per registrarsi al portale dovranno essere in possesso delle credenziali Entratel o Fisconline.

# STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

## SCADENZA AL 31 OTTOBRE PER LA COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI 2015

Come avvenuto lo scorso anno, entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni di redditi, è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa:

- ai beni concessi in godimento dalla società ai soci;
- ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
- ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- ai beni utilizzati dai familiari dell'imprenditore.

Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 24/E/2012, i familiari dell'imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, Tuir, pertanto, sono tali *“il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”*.

Poiché la maggior parte dei soggetti aveva quale scadenza di presentazione del modello Unico lo scorso 30 settembre, l'invio della comunicazione riguardante i finanziamenti e l'utilizzo dei beni dovrà avvenire entro il prossimo 31 ottobre 2016 (il 30 cade di domenica).

### *Comunicazione dei beni*

I contribuenti – società / soci ovvero familiari / impresa – devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2015 (anche solo per una parte dell'anno), anche se la concessione aveva avuto inizio in precedenti anni.

Nel modello occorre indicare:

- la tipologia di bene concesso in utilizzo;
- i dati relativi al bene (ad esempio codice telaio per le autovetture, codice catastale per l'immobile);
- il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al *benefit* convenzionale previsto dall'articolo 51, Tuir);
- il corrispettivo eventualmente pagato per l'utilizzo.

È poi richiesto di dare indicazioni circa:

- l'utilizzo che viene fatto del bene;
- la durata della concessione (data di inizio e fine).

È confermato che **non** sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente 2 requisiti:

1. hanno un valore **non superiore a 3.000 euro**, al netto dell'Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell'utilizzo);

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

2. sono compresi nella categoria residuale “altro” prevista dal decreto (ovvero devono essere beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).

La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (*ex* articolo 67, Tuir) da tassare in capo all'utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.

Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive:

i beni concessi in godimento agli **amministratori** (si ritiene senza alcuna specificazione, quindi, in ogni caso anche il socio/amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che egli paghi o meno per tale utilizzo);

i beni concessi in godimento al **socio dipendente o lavoratore autonomo**, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo Unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il *benefit*, nessuna comunicazione risulta dovuta);

i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale (quindi l'imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);

i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

i beni a uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).

Con particolare riferimento agli immobili, se i soci utilizzano un fabbricato intestato alla società, nel corso del 2016 potrebbe essere stata realizzata una operazione di assegnazione agevolata in applicazione della L. 208/2015; ai fini della presente comunicazione essa avrà comunque effetto per l'annualità 2016, senza comunque incidere sull'adempimento in scadenza il prossimo 31 ottobre, posto che quest'ultimo riguarda il periodo d'imposta 2015.

### *Comunicazione dei finanziamenti*

Oltre e indipendentemente alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell'impresa.

La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d'imposta oggetto di osservazione (2015), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso).

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro.

Non è previsto l'obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di 3.600 euro.

Al riguardo si consideri che:

per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere.

per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, etc.).

## **DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA**

Con il **DM Economia e Finanze del 1° settembre 2016** sono previste ulteriori categorie di soggetti che risultano obbligate a trasmettere al Sistema tessera sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2016, che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) e *c-bis*), Tuir.

Con riferimento alle spese sanitarie si tratta di:

- esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f), D.Lgs. 114/1998, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'articolo 5, D.L. 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal D.M. 15 luglio 2004 (c.d. "parafarmacie");
- iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. 56/1989;
- iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al D.M. 739/1994;
- iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al D.M. 740/1994;
- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al D.M. 746/1994;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11 comma 7 e 13, D.Lgs. 46/1997.

Analogo obbligo viene poi previsto per le spese veterinarie, con l'avvertenza che la comunicazione riguarderà solamente quelle spese veterinarie riguardanti le tipologie di animali individuate dal D.M. 289/2001 che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), Tuir, cioè quelle sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Sono pertanto escluse le spese sostenute per animali

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole o utilizzati per attività illecite.

I nuovi obblighi di comunicazione, pertanto, si applicano ai dati relativi alle predette spese sanitarie o veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2016, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e Unico 2017 PF, da rendere disponibili entro il 15 aprile 2017.

## No allo spesometro

Per effetto del nuovo obbligo di comunicazione dei dati, viene previsto che i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria siano esclusi dal c.d. "spesometro", di cui all'articolo 21, D.L. 78/2010.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata:

secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema tessera sanitaria;  
in ogni caso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata dall'assistito.

Pertanto, per le spese sanitarie/veterinarie sostenute nell'anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2017.

## Opposizione del cliente all'invio dei dati

È bene ricordare che per tutelare la propria *privacy*, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In relazione alle modalità di opposizione, il D.M. 16 settembre 2016 conferma quelle già previste per le altre spese sanitarie.

Tale opposizione può essere manifestata:

in caso di scontrino "parlante", non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;  
negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l'opposizione sul documento fiscale; l'informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria.

In via transitoria, quest'ultima modalità di opposizione può essere esercitata, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti previsti dal DM 1° settembre 2016, dalle spese sostenute

# STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

dal 14 novembre prossimo (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 142369 del 15 settembre 2016).

Va, infine, precisato che, a differenza delle spese sanitarie, per quelle veterinarie non è prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.

## **DECISIONI IN VISTA PER LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE AL GSE**

Dal 21 settembre 2015 sono state attivate le funzionalità relative alla fatturazione elettronica per le cessioni di energia al Gestore dei Servizi Energetici per il settore fotovoltaico, con riferimento ai seguenti regimi commerciali: Certificati Verdi e Tariffa Onnicomprensiva, Ritiro Dedicato, Tariffa Fissa Onnicomprensiva, Scambio sul posto, Certificati Bianchi e FER elettriche.

Il fornitore che cede energia deve quindi procedere alla conservazione in modalità elettronica le fatture emesse scaricabili dal portale del GSE, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2016 per le fatture elettroniche emesse nel 2015.

Si avvisa la gentile Clientela che, essendo l’obbligo di fatturazione elettronica al GSE stato introdotto dal 21 settembre 2015, la prima scadenza applicativa di tale obbligo è per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare – in relazione alle fatture emesse nel periodo 21 settembre – 31 dicembre 2015 - il prossimo 31 dicembre 2016. È, pertanto, necessario attivarsi in tempi brevi per l’individuazione del soggetto conservatore delle fatture elettroniche emesse dal GSE, in quanto tale servizio non viene fornito dalla procedura attiva sul portale del GSE. I riferimenti del soggetto conservatore devono essere riportati dal contribuente solo nel Manuale della conservazione, non dovendo essere comunicati telematicamente all’Agenzia delle entrate, come ha chiarito la citata risoluzione n. 81/E/2015.

## **SUPER AMMORTAMENTI – BENI AGEVOLABILI E SCADENZA DELL’AGEVOLAZIONE**

Come già segnalato in precedenti informative, la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), al fine di incentivare gli investimenti, ha introdotto un’agevolazione che consente una maggiore deduzione (pari al 40%):

del costo sostenuto per l’acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile);

# STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

del canone di *leasing* di competenza (sul punto l’Agenzia ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).  
In entrambi i casi, la maggior deduzione non transita in contabilità, ma viene beneficiata con una variazione in diminuzione direttamente nel modello Unico.

## I beni agevolabili

Per l’individuazione degli investimenti agevolabili, occorre osservare che il bonus riguarda solo i beni:

- materiali** (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.);
- che siano **strumentali** (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita, così come sono esclusi i materiali di consumo);
- la cui aliquota di ammortamento sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.

Su questo punto (aliquota di ammortamento) è intervenuta l’Agenzia delle entrate attraverso la **risoluzione n. 74/E/2016**, analizzando il trattamento dei beni impiegati nell’esercizio di attività regolate (come la distribuzione di gas naturale), oltre ai beni gratuitamente devolvibili (ossia quelli che vengono gratuitamente trasferiti alla fine di una concessione), affermando come si debba in ogni caso far riferimento, anche per questi, ai coefficienti *ex* D.M. 31 dicembre 1988.

Questi sono comunque 2 casi piuttosto specifici, ma è bene ricordare che l’agevolazione in commento si applica per la generalità degli investimenti delle imprese.

Sono invece **esclusi** dal *bonus*:

- i fabbricati di ogni tipo (quindi sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati nell’attività), nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l’aliquota di ammortamento sia del 10%),
- i beni indicati nell’allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (ad esempio condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei, etc.). Le motrici risultano comunque agevolabili.

L’Agenzia precisa che l’agevolazione spetta tanto con riferimento ai beni costruiti in economia, quanto per quelli la cui costruzione è affidata in appalto a soggetti terzi.

La norma, inoltre, richiede che per beneficiare dell’agevolazione i beni strumentali siano **nuovi**.

Si considerano beni nuovi, in particolare:

- i beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione);



# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

i beni destinati all'esposizione (*show room*);  
per i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati, il requisito della novità sussiste se viene fornita un'attestazione in merito alla prevalenza del bene nuovo rispetto a quelli usati.

## La scadenza dell'agevolazione

Si coglie l'occasione per ricordare il fatto che la presente agevolazione non è a regime, ma risulta transitoria e limitata nel tempo.

Malgrado si siano diffuse indicazioni di una possibile proroga (che probabilmente sarà contenuta nella prossima Legge di Stabilità), pare opportuno segnalare che, ad oggi, la scadenza rimane quella fissata dalla L. 208/2015: gli investimenti devono essere effettuati **entro il prossimo 31 dicembre 2016**.

Al riguardo è bene rammentare che:

per i beni acquisiti in **proprietà** occorre far riferimento alla data di consegna o spedizione, tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l'agevolazione (a eccezione della clausola di riserva della proprietà che ai fini fiscali è irrilevante);

per i beni acquisiti mediante contratto di **appalto**, la regola è l'ultimazione della prestazione (con conseguente differimento del momento in cui il bene è agevolato), a meno che il contratto non preveda la liquidazione di SAL definitivi, nel qual caso rileva l'importo di tali SAL liquidati;

per i beni in **leasing**, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all'utilizzatore (risultante dal verbale di consegna). L'agevolazione spetterà anche sul futuro prezzo di riscatto (sempre e solo per i beni precedentemente consegnati nel periodo agevolato).

Pertanto, qualora vi fosse l'intenzione di effettuare un investimento nel prossimo futuro, potrebbe essere conveniente cercare di realizzarlo entro la fine dell'anno, in modo tale da assicurarsi il *bonus*.

Lo Studio resta a disposizione per le analisi di dettaglio dell'agevolazione e le valutazioni di convenienza circa i possibili investimenti da pianificare.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Livraghi